

"LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DEL FABBISOGNO"

di Arturo Bianco

L'entrata in vigore della norma contrattuale che dispone l'assegnazione ai segretari comunali e provinciali del compito di avanzare la proposta di programmazione del fabbisogno, non è subordinata alla adozione preventiva di un regolamento da parte dell'ente. E' questa la indicazione di recente fornita dall'Aran in risposta ad un quesito posto. I segretari comunali e provinciali sono responsabili della proposta di programmazione del fabbisogno del personale, nonché del PEG e dei connessi Piano degli Obiettivi e della performance. Il riconoscimento contrattuale che questo compito è attribuito a tali soggetti produce immediatamente i propri effetti sulla base del dettato contrattuale e la indispensabile regolamentazione dell'ente ne deve disciplinare le modalità, senza poterne rinviare l'entrata in vigore. Questi compiti devono essere intesi come assegnazione di una responsabilità di risultato ed il loro esercizio ha un rilievo essenziale nella definizione delle attribuzioni dei segretari, come dimostrato dalle sanzioni che possono maturare. Sono queste le principali indicazioni fornite dall'Aran, con il parere 4307, in risposta ad un quesito sulla immediata operatività o meno delle previsioni dettate dall'articolo 101 del CCNL 17.12.2020. Ricordiamo che tale disposizione, nell'esplicitare che ai segretari sono assegnati compiti di sovrintendenza al funzionamento dell'ente ed alla attività dei dirigenti, assegna loro la responsabilità di avanzare alla giunta le proposte di PEG, di piano dettagliato degli obiettivi e/o della performance, degli atti di pianificazione generale in tema di organizzazione e gestione del personale, nonchè l'avocazione in caso di inadempimenti gestionali da parte dei dirigenti.

LA NATURA DEL COMPITO ASSEGNATO

La premessa del parere Aran è che la norma contrattuale non costituisce una indebita incursione nella sfera della organizzazione degli enti o nella disciplina dello svolgimento delle funzioni amministrative: l'assegnazione di questi compiti ai segretari costituisce la esemplificazione di compiti che, sulla base delle previsioni legislative e, segnatamente, del d.lgs. n. 267/2000, costituiscono una conseguenza possiamo dire automatica della assunzione delle funzioni di segretario.

LE SCELTE REGOLAMENTARI

Per cui, il ruolo dei regolamenti degli enti nella disciplina dello svolgimento di questi compiti è centrale: spetta ad essi disciplinare, in raccordo con il modello organizzativo dell'ente, le modalità attraverso cui questi compiti devono essere in concreto esercitati. Siamo in presenza di un rilievo che, per gli aspetti connessi all'esercizio del potere di avocazione, è sottolineato dalla necessità di raccordo con le modifiche introdotte alla legge n. 241/1990 dal d.l. n. 77/2021, che ha impegnato tutte le PA a disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo.

L'importanza delle scelte regolamentari degli enti non si può però spingere fino al punto da rinviare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni alle scelte regolamentari: le norme contrattuali sono infatti di per sé immediatamente ed automaticamente applicabili.

Il parere contiene un'altra importante indicazione: il contratto inquadra la responsabilità dei segretari nella definizione delle proposte degli strumenti di programmazione finanziaria, delle performance e del fabbisogno del personale come una responsabilità di risultato o di outcome. Quindi, il riconoscimento di questi compiti non determina come conseguenza automatica e vincolante che la proposta debba essere formalizzata dal segretario: in capo a lui è assegnata la responsabilità complessiva del processo e le forme operative di traduzione devono essere disciplinate dalle scelte regolamentari, quindi con significativi margini di autonomia da parte dei singoli enti. "In tale quadro di autonoma valenza della disciplina contrattuale citata resta rimessa autonoma valutazione dei singoli enti, in stretta connessione con le esigenze del proprio concretoassetto organizzativo, corredare i citati compiti del segretario di eventuali previsioni regolamentari interne atte a stabilirne le forme di espletamento e ad adeguare nel modo più congruo l'assetto delle funzioni amministrative ad essi ritenuto connesso".

L'IMPORTANZA DEL COMPITO

Il parere mette infine in evidenza il rilievo che assume il riconoscimento da parte del contratto del fatto che ai segretari spettano, come diretta conseguenza del proprio ruolo, questi incisivi compiti di sovrintendenza e coordinamento. Tale importanza è sottolineata dalla scelta di prevedere la maturazione delle condizioni per la revoca anticipata per violazione dei doveri di ufficio per il mancato o negligente svolgimento di questi compiti. Leggiamo testualmente che "la rilevanza che i compiti previsti dall'art. 101, comma 1, assumono nella complessiva economia della nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale relativa al rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è confermata, in particolare, dalle disposizioni dell'art. 103, comma 4, ai sensi delle quali, ai fini della revoca dell'incarico, costituisce violazione dei doveri d'ufficio anche il mancato o negligente svolgimento dei compiti di cui all'art. 101, comma 1, previsione chediscende dal principio per cui all'attribuzione di compiti si correlano responsabilità ed il relativo riconoscimento dei poteri necessari a conferire effettività all'attribuzione".